

COMUNE DI SOLEMINIS

Provincia del Sud Sardegna

**** C O P I A ****

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 26 Del 17-12-2019

**OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 19
agosto 2016, n. 175 e s.m.i. Ricognizione partecipazioni possedute al
31/12/2018.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **19:50**, in Soleminis, nella Sala delle riunioni della sede Comunale, convocato con appositi avvisi nelle forme e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica**, sessione **Straordinaria in Prima** convocazione.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Pireddu Rita	P	Suergiu Valentina	P
Murgia Corrado	A	Atzeri Anna Maria	P
Caparrelli Gabrielle	P	Lai Alice	A
Farris Alice	P	Piras Mariano	P
Siddi Gianmario	P	Sanna Ignazio	A
Meloni Giulia	P	Mulas Ottavio	P
Contieri Serena	A		

ne risultano presenti n. **9** e assenti n. **4**.

Assume la presidenza **Sig.ra Pireddu Rita** in qualità di **Sindaco** assistito dal **SEGRETARIO COMUNALE Dr. Mascia Lorenzo**.

Il Presidente constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di per il loro mantenimento;

RICHIAMATO in particolare:

- a) l'art. 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'art. 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 del TUSP:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

ATTESO che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle Società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

RICORDATO che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del TUSP, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'art. 25 del TUSP, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 27/12/2018, con la quale è stata approvata la cognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Soleminis alla data del 31.12.2017;

RICORDATO che in tale piano non si prevedeva alcuna misura di razionalizzazione;

RITENUTO necessario provvedere alla cognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP:

PRESO ATTO che i provvedimenti di cui sopra siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di Controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

RICORDATO che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria;
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera a), quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 175/2016;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 22 del 16.12.2019, acquisito al prot. 5992 del 17.12.2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Il Sindaco ricorda che il Testo unico delle società partecipate ha previsto che gli enti territoriali procedano annualmente alla ricognizione delle società partecipate detenute, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP. Rileva quindi che si rende necessario procedere alla ricognizione di quelle possedute alla data del 31.12.2018. Ricorda che il Comune detiene una quota diretta nel capitale della Società Abbanoa SpA. la quale ha come attività principale la gestione del servizio idrico integrato nella Regione Sardegna. Al riguardo, evidenzia che l'attività svolta dalla società partecipata rientra negli "interessi generali" stabiliti dal Testo unico delle società partecipate, potendo il Comune mantenere la partecipazione e pertanto che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare.

Il Sindaco, constato che non vi sono interventi, propone di passare alla votazione che, resa nei modi e forme di legge, ottiene esito favorevole all'unanimità dei presenti.

DELIBERA

DI APPROVARE la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

DI DICHIARARE che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Con separata votazione favorevole resa all'unanimità dei presenti nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza nel provvedere in merito.

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)**

PARERE: REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile di servizio
F.to Sulis Maria Cristina

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile di servizio
F.to Sulis Maria Cristina

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig.ra Pireddu Rita

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Mascia Lorenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione alla sezione "Albo Pretorio" del sito internet istituzionale (<http://www.comune.soleminis.su.it>) di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dal 20-12-2019 al giorno 04-01-2020.

Il Segretario comunale
F.to Dr. Mascia Lorenzo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, poiché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario comunale
F.to Dr. Mascia Lorenzo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Soleminis, _____

Il Segretario comunale